



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 7/21

Dec. n. 10/21

Il giorno 4 maggio 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente - estensore

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di:

STORNILOLO Yuri, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "M.G." con tessera n° 20212427 e licenza VE n° R02565 e tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "POGGIBONSI" con tessera n° 21253060 e licenza VE n° R02565;

elettivamente domiciliato in Mantova alla via Chiassi n° 20 presso lo studio del nominato difensore avv. Federica COSTA;

assistito dall'avvocato Federica COSTA del foro di Mantova (giusta nomina del 20.03.2021) - indirizzo PEC: federica.costa@avvocatimantova.it

incolpato di:

«violazione dell'art. 1.2 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto dal 1° novembre 2020 al 6 febbraio 2021 dalla propria casella pec yuristorniolo@pec.it inviava all'indirizzo pec giustizia@pec.federmoto.it tutta una serie di mail (in numero di 10, analiticamente di seguito elencate) nelle quali segnalava "presunte irregolarità" nelle operazioni di voto dell'assemblea nazionale elettiva del 1° novembre 2020 (allorquando si era candidato alla carica di consigliere federale risultando non eletto e per le quali non risulta però aver proposto ricorso alcuno nelle forme e nei tempi previsti dal Regolamento di Giustizia) nonché condotte a suo dire rilevanti disciplinarmente che sarebbero state poste in essere dal presidente federale Giovanni COPIOLI e dal consigliere federale Francesco MEZZASALMA (in entrambi i casi i relativi procedimenti sono stati archiviati previa condivisione da parte della Procura generale dello Sport) e ciò faceva inoltrando per conoscenza le medesime comunicazioni sia alla Procura generale dello Sport che a tutta una serie di pubblici ufficiali (in capo ai quali sussiste l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria penale) e/o all'autorità giudiziaria stessa, implicitamente facendo falsamente ritenere che fossero stati commessi fatti illeciti aventi rilevanza non solo disciplinare ma anche penale, con ciò violando l'obbligo di lealtà e probità gravante sui tesserati.

1.

Per conto di: yuristorniolo@pec.it POSTA CERTIFICATA: Richiesta Accesso agli Atti - Segnalazione presunta Irregolarità 01/11/2020 31 KB

Da: yuristorniolo [<mailto:yuristorniolo@pec.it>]

Inviato: domenica 1 novembre 2020 22:17

A: assemblea@pec.federmoto.it; giustizia@pec.federmoto.it

Cc: segretariogenerale@cert.coni.it; procuragenerale@cert.coni.it

Oggetto: Richiesta Accesso agli Atti - Segnalazione presunta Irregolarità

2.

Per conto di: yuristorniolo@pec.it POSTA CERTIFICATA: Re:Richiesta Accesso agli Atti - Segnalazione presunta Irregolarità 03/11/2020 33 KB

Da: yuristorniolo [mailto:yuristorniolo@pec.it]

Inviato: martedì 3 novembre 2020 00:19

A: assemblea@pec.federmoto.it; giustizia@pec.federmoto.it; segretariogenerale@cert.coni.it; procuragenerale@cert.coni.it

Oggetto: Re:Richiesta Accesso agli Atti - Segnalazione presunta Irregolarità

3.

Per conto di: yuristorniolo@pec.it POSTA CERTIFICATA: Re:R: Richiesta Accesso agli Atti - Segnalazione presunta Irregolarità 05/11/2020 61 KB

Da: yuristorniolo [mailto:yuristorniolo@pec.it]

Inviato: giovedì 5 novembre 2020 00:37

A: assemblea@pec.federmoto.it

Cc: giustizia@pec.federmoto.it; segretariogenerale@cert.coni.it; procuragenerale@cert.coni.it

Oggetto: Re:R: Richiesta Accesso agli Atti - Segnalazione presunta Irregolarità

4.

Per conto di: yuristorniolo@pec.it POSTA CERTIFICATA: Re:R: R: Richiesta Accesso agli Atti - Segnalazione presunta Irregolarità 09/11/2020 393 KB

Da: yuristorniolo [mailto:yuristorniolo@pec.it]

Inviato: lunedì 9 novembre 2020 23:53

A: assemblea@pec.federmoto.it; giustizia@pec.federmoto.it; segretariogenerale@cert.coni.it; procuragenerale@cert.coni.it

Cc: procura.roma@giustizia.it; pietromaria.scaldaferri@giustizia.it; protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Oggetto: Re:R: R: Richiesta Accesso agli Atti - Segnalazione presunta Irregolarità

5.

Per conto di: yuristorniolo@pec.it POSTA CERTIFICATA: Re:Provvedimento di archiviazione CESARETTI Daniele 25/11/2020 63 KB

Da: yuristorniolo [mailto:yuristorniolo@pec.it]

Inviato: mercoledì 25 novembre 2020 23:54

A: giustizia@pec.federmoto.it; procuragenerale@cert.coni.it

Oggetto: Re:Provvedimento di archiviazione CESARETTI Daniele

6.

Per conto di: yuristorniolo@pec.it POSTA CERTIFICATA: Re:R: R: R: Richiesta Accesso agli Atti - Segnalazione presunta Irregolarità 26/11/2020 140 KB

Da: yuristorniolo [mailto:yuristorniolo@pec.it]

Inviato: giovedì 26 novembre 2020 00:39

A: assemblea@pec.federmoto.it; giustizia@pec.federmoto.it; segretariogenerale@cert.coni.it; procuragenerale@cert.coni.it

Cc: procura.roma@giustizia.it; pietromaria.scaldaferri@giustizia.it; protocollo.centrale@pec.quirinale.it; protocollo.agcm@pec.agcm.it; ufficiospport@pec.governo.it; ministropolgiovanili.sport@pec.governo.it

Oggetto: Re:R: R: R: Richiesta Accesso agli Atti - Segnalazione presunta Irregolarità

7.

Per conto di: yuristorniolo@pec.it POSTA CERTIFICATA: Re:R: R: R: Richiesta Accesso agli Atti - Segnalazione presunta Irregolarità 07/12/2020 144 KB

Da: Per conto di: yuristorniolo@pec.it [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]

Inviato: lunedì 7 dicembre 2020 22:37

A: assemblea@pec.federmoto.it; giustizia@pec.federmoto.it; segretariogenerale@cert.coni.it; procuragenerale@cert.coni.it

Cc: procura.roma@giustizia.it; pietromaria.scaldaferrri@giustizia.it;

protocollo.centrale@pec.quirinale.it; protocollo.agcm@pec.agcm.it;

ufficiospo@pec.governo.it; ministropolgiovani.sport@pec.governo.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re:R: R: R: Richiesta Accesso agli Atti - Segnalazione presunta Irregolarità

8.

Per conto di: yuristorniolo@pec.it POSTA CERTIFICATA: Re:Riscontro a missiva odierna del Procuratore Generale dello Sport prot. n. 5448 "Richiesta accesso atti - Segnalazione presunte irregolarità". 09/12/2020 61 KB

Da: yuristorniolo [mailto:yuristorniolo@pec.it]

Inviato: mercoledì 9 dicembre 2020 22:55

A: giustizia@pec.federmoto.it

Oggetto: Re: Riscontro a missiva odierna del Procuratore Generale dello Sport prot. n. 5448 "Richiesta accesso atti - Segnalazione presunte irregolarità".

9.

Per conto di: yuristorniolo@pec.it POSTA CERTIFICATA: FRANCESCO CARMELO MEZZASALMA 21/01/2021 603 KB

Da: yuristorniolo [mailto:yuristorniolo@pec.it]

Inviato: giovedì 21 gennaio 2021 22:24

A: giustizia@pec.federmoto.it

Cc: segretariogenerale@cert.coni.it; procuragenerale@cert.coni.it; procura.roma@giustizia.it; protocollo.centrale@pec.quirinale.it; dirigente.dna@giustiziacert.it

Oggetto: FRANCESCO CARMELO MEZZASALMA

10.

Per conto di: yuristorniolo@pec.it POSTA CERTIFICATA: Re:FRANCESCO CARMELO MEZZASALMA 06/02/2021 68 KB

Da: yuristorniolo [mailto:yuristorniolo@pec.it]

Inviato: sabato 6 febbraio 2021 20:13

A: giustizia@pec.federmoto.it; segretariogenerale@cert.coni.it; procuragenerale@cert.coni.it; procura.roma@giustizia.it; protocollo.centrale@pec.quirinale.it; dirigente.dna@giustiziacert.it

Oggetto: Re:FRANCESCO CARMELO MEZZASALMA

In particolare lo STORNILOLO inoltrava le pec n° 1, 2 e 3 al Segretario generale del CONI ed alla Procura generale dello Sport;

la n° 4 anche alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, al dr. Pietro Maria SCALDAFERRI, in servizio presso lo staff dell'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia, ed al protocollo generale del Quirinale;

la n° 5 alla Procura generale dello Sport;

le n° 6 e 7 al Segretario generale del CONI ed alla Procura generale dello Sport nonché alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, al dr. Pietro Maria SCALDAFERRI, in servizio presso lo staff dell'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia, al protocollo centrale del Quirinale, al protocollo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'ufficio dello sport del Governo ed al Ministro per le politiche giovanili;

le n° 9 e 10 (riguardanti specificamente il consigliere federale Francesco Carmelo MEZZASALMA) venivano inviate, oltre che al segretario generale del CONI, alla Procura generale dello Sport, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed al protocollo centrale del Quirinale, anche al dirigente della Direzione Nazionale Antimafia, **ipotizzando quindi a carico del MEZZASALMA reati di tipo mafioso (di specifica competenza di tale organo).**

Con la recidiva ex art. 49 RdG essendo stato lo STORNIOLO già sanzionato dal Tribunale federale con decisione n. 2 /19 del 4 luglio 2019.».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 26 marzo 2021, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di STORNIOLO Yuri al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 29 marzo 2021, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 4.05.2021, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec al difensore domiciliatario avv. Federica Costa.

All'udienza del 4 maggio 2021, con svolgimento in modalità telematica sulla piattaforma "Zoom", risultavano collegati alla piattaforma Zoom lo STORNIOLO Yuri ed il difensore domiciliatario avv. Federica Costa.

Il Procuratore Federale chiedeva per lo STORNIOLO Yuri affermazione di responsabilità in ordine all'illecito contestato (art. 1.2 RdG)) ed irrogazione della sanzione di anni due di ritiro della tessera e della licenza ex art. 29 RdG. aumentata di 1/2 per la contestata recidiva ex art. 49. 2 lett. b, per un totale di anni 3 di ritiro della tessera e della licenza.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

In ordine alle questioni preliminari sollevate dalla Difesa nella memoria difensiva, depositata in atti in data 15.04.2021, il Tribunale rileva che le stesse non debbano essere accolte. In particolare si rileva che la lamentata violazione del diritto al contraddittorio non è configurabile in quanto la Difesa nelle proprie memorie, depositate alla Procura Federale in data 23.03.2021, non ha provveduto a inoltrare nessuna esplicita istanza finalizzata all'escussione del proprio assistito sui fatti contestati; 2) per quanto attiene il rilievo della *terzietà*, intesa quale obbligo all'imparzialità della Procura Federale, posta dalla Difesa, si rappresenta che nessuna norma è stata violata atteso che l'obbligo di astensione, disciplinato dall'art. 66 del Regolamento di Giustizia, è previsto a carico degli Organi Giudicanti,

diversamente, l'art. 104.1 R.dG., prevede la sola facoltà di astensione per il Procuratore Federale.

Il Tribunale sul punto ritiene pertanto di **rigettare entrambe le questioni sollevate dalla Difesa nella suddetta memoria difensiva, così come articolate**, condividendo, e facendo proprie, le motivazioni addotte dal Procuratore Federale nella replica depositata in atti e che si riporta per *relationem*:

"Con specifico riferimento alle memorie depositate in data 15 aprile u.s. dall'avv. Federica COSTA (difensore di STORNILOLO Yuri nel procedimento in epigrafe) ed alle eccezioni di cui ai capi d) ed e) in esse adombrate alle pagg. 28 e 29 (pur se non specificamente sollevate, mancando una specifica eccezione di nullità sui punti), lo scrivente rileva quanto segue: Quanto alla lamentata "assenza di contraddittorio" (lettera e) della memoria alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata nel caso di specie, atteso che MAI l'incolpato ha personalmente formulato richiesta di essere sentito - ex art. 102.4 RdG - dopo aver ricevuto la comunicazione dell'intenzione di procedere a deferimento, essendosi il suo difensore genericamente limitato - nella memoria depositata il 23 marzo - a palesarne " la disponibilità a qualsivoglia colloquio orale chiarificatore ": orbene, non pare al sottoscritto che tra la procura federale e gli incolpati siano previsti dalla vigente normativa non meglio individuati "colloqui orali chiarificatori".

Per ciò che attiene invece l'eccezione di "terzietà" (rectius: assenza di terzietà?) di cui al capo d) della memoria del 15 aprile si osserva che evidentemente il difensore sconosce la differenza tra organo giudicante e requirente, al punto da invocare l'art. 111 della Costituzione e di confondere l'obbligo di astensione previsto dall'art. 66 RdG per i componenti degli organi giudicanti con la facoltà che l'art. 104.1 concede al procuratore federale: giusto ad abundantiam si evidenzia come tra le "gravi ragioni di convenienza" non possa certo essere ricompreso l'aver esercitato d'iniziativa l'azione disciplinare, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad un modo surrettizio per evitare che in udienza sia presente il rappresentante della procura federale che ha svolto le indagini!"

Così riassunte le questioni preliminari per quanto attiene il merito si rappresenta che lo STORNILOLO Yuri veniva tratto a giudizio come, da capo di incolpazione, per la violazione dell'art.1.2 del Regolamento di Giustizia, per aver inviato dalla propria casella di posta certificata (yuristorniolo@pec.it) dieci PEC a Uffici sia della Giustizia Sportiva (Procura generale dello Sport) che della Giustizia Ordinaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al dr. Pietro Maria SCALDAFERRI, in servizio presso lo staff dell'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia, dirigente della Direzione Nazionale Antimafia) che ad altri Organi quali: protocollo centrale del Quirinale, al protocollo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'ufficio dello sport del Governo ed al Ministro per le politiche giovanili, Segretario generale del CONI.

In tutte le suddette PEC lo STORNILOLO si doleva di presunte irregolarità avvenute nel corso delle elezioni dell'Assemblea Nazionale Elettiva F.M.I. del 1° novembre 2020. In particolare le condotte lamentate dall'incolpato erano da attribuire al Presidente delle FMI e al consigliere Mezzasalma, rei di differenti comportamenti, a suo dire, quantomeno irregolari e che avrebbero falsato il voto elettorale.

In particolare tale comportamento lamentato non veniva però fatto oggetto da parte dello STORNILOLO di alcun ricorso avverso il risultato elettorale, mezzo di impugnazione che ben poteva essere esperito dall'incolpato secondo i dettami del Regolamento di Giustizia.

In ordine alla contestazione mosse allo STORNILOLO, giova chiarire che il contenuto delle dieci PEC inoltrate ai diversi Organi avevano tutte ad oggetto delle segnalazione di irregolarità, tali da richiedere, secondo l'incolpato, un

"riconteggio dei voti". Nelle stesse pec non vi è stato solo una richiesta di informazioni o chiarimenti, lo STORNIOLO con le dieci PEC inviate, ha denunciato dei fatti che avrebbero minato la regolarità nelle elezioni. Ha infatti indicato e segnalato comportamenti irregolari tenuti da soggetti qualificati e individuati (Presidente FMI Giovanni Copioli e Consigliere FMI Mezzasalma), attribuendo specifiche condotte che avrebbero condizionato il voto elettorale. Non vi sono questioni sull'attribuibilità dell'indirizzo PEC dello STORNIOLO, che peraltro ha riconosciuto come proprie le PEC nella loro interezza.

Delle segnalazioni inviate, due hanno originato procedimenti disciplinari a carico del Presidente F.M.I. Copioli e del Consigliere Mezzasalma, in entrambi casi i detti procedimenti si sono conclusi con archiviazione dei procedimenti stessi da parte della Procura Federale, con condivisione con la Procura Generale dello Sport, come risulta dai provvedimenti in atti.

Appare del resto innegabile che avverso il risultato elettorale maturato, ben avrebbe potuto lo STORNIOLO, ritenendosi parte danneggiata a cagione delle lamentate irregolarità elettorali, esperire tutte le procedure impugnando il risultato elettorale con gli strumenti posti a tutela dal Regolamento di Giustizia e dalla norme collegate. Così non è stato, atteso che l'incolpato ha deliberatamente provveduto a redigere e inviare ad Organi sia della Giustizia Sportiva, che di quella ordinaria non competenti nella suddetta materia, se non in presenza di fatti che configurino fatti disciplinarmente o penalmente rilevanti. Tra i destinatari figurano infatti un Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la Direzione Nazionale Antimafia, il Quirinale, senza contare il CONI e la Procura Generale dello Sport, oltre

all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'ufficio dello sport del Governo ed al Ministro per le politiche giovanili.

Tutti soggetti che hanno l'obbligo di approfondire fatti che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare o penale. In un caso, in particolare le pec n° 9-10, riguardanti condotte attribuibili dall'incolpato al consigliere Mezzasalma sono state inviate, tra gli altri destinatari istituzionali, anche al dirigente della D.N.A.A. Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, competente in ambito nazionale a coordinare le indagini relative alla criminalità mafiosa.

Proprio queste condotte configurano la violazione della norma contestata di cui all'art.1.2 del Regolamento di Giustizia; nell'intendimento dell'incolpato vi era probabilmente maggiormente la volontà di creare un caso screditando cariche FMI attribuendo comportamenti quantomeno irregolari, più che di chiedere una verifica della bontà delle procedure elettive, questo è il punto di diritto che genera l'oggetto della contestazione allo STORNIOLO.

Quest'ultimo ha inviato le PEC di cui al capo d'incolpazione con il chiaro intento di attribuire condotte vietate e rilevanti sia sotto il profilo disciplinare che penale da parte di tesserati F.M.I. con ciò violando appunto l'obbligo di lealtà e probità disciplinato e garantito dall'art. 1.2 del RdG.

Del resto, come già ribadito, nei confronti dei soggetti indicati dallo STORNIOLO, come autori dei segnalati comportamenti vietati, vi sono due granitici provvedimenti di archiviazione, peraltro condivisi dalla Procura Generale dello Sport.

Pertanto alla luce della considerazioni riportate appare chiara la responsabilità dell'incolpato in ordine ai fatti contestati che integrano sia sotto il profilo

soggettivo che oggettivo gli estremi dell'art. 1.2. del Regolamento di Giustizia F.M.I..

Per quanto attiene il trattamento sanzionatorio i fatti sono estremamente gravi e la condotta reiterata (10 pec dal 1.11.2020 al 6.02.2021) manifesta l'assoluta indifferenza per le norme federali con grande spregio per i principi che sottendono alla FMI e all'ordinamento sportivo in generale.

Per questi motivi si ritiene che l'incolpato non sia meritevole di attenuanti e che per l'effetto sia applicata la sanzione di anni uno e mesi sei per la violazione contestata aumentata di mesi sei per la recidiva per un totale di anni due di ritiro della tessera e della licenza.


P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1.2, 29, 49 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

STORNILO Yuri, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "M.G." con tessera n° 20212427 e licenza VE n° R02565 e tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "POGGIBONSI" con tessera n° 21253060 e licenza VE n° R02565;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 2 (due). Fine sanzione 4 maggio 2023.

Depositata il 14 maggio 2021


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Avv. Federica Costa

Storniolo Yuri;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Ufficio Velocità;

Co. re. Toscana;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.